

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDI

DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	367
Disegno di legge (Seguito dell'esame degli articoli):	
Riordinamento dei giudizi di Assise (709)	367
PRESIDENTE	367, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
TRULLI	368, 369
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	368, 369, 371, 372, 373, 375, 377, 378, 379, 381, 382
MAXIA	368
CAPALOZZA	368, 370, 371, 372, 373, 375, 377, 378, 379
FERRANDI	369, 372, 373, 375, 382
PERRONE CAPANO	369, 371, 372, 375
COLITTO	371, 375
AMATUCCI	373, 375
GULLO	376, 377, 380, 381
GARCATERRA	376
LECCISO	378, 379, 380
CONCETTI	380, 381

Congedo:

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guerrieri Emanuele.

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione sospese la discussione sull'articolo 8, poiché sulla formulazione del secondo comma dell'articolo stesso sorsero alcune difficoltà. L'articolo 8 è del seguente tenore:

(Nomina dei magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise).

« Il presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello.

La seduta comincia alle 9,30.

FERRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

« Quando i magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ho formulato un emendamento che, seguendo il criterio suggerito dall'onorevole sottosegretario, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare anche i membri supplenti delle Corti di assise. Il mio emendamento, sostitutivo del secondo comma, è del seguente tenore:

« Con lo stesso decreto sono nominati, altresì, alcuni magistrati supplenti ».

TRULLI. Anch'io ho formulato un emendamento, sostitutivo del secondo comma, del seguente tenore:

« Il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, provvede alla sostituzione dei magistrati dei Tribunali e delle Corti di assise in caso di loro impedimento o quando gli stessi vengano a mancare improvvisamente per cui si rende urgente la sostituzione ».

Non è necessario che io spenda molte parole ad illustrazione del mio emendamento. In sostanza mi preoccupo della mancanza improvvisa, che può danneggiare la speditezza del procedimento o dei procedimenti penali in corso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Osservo che nel sistema previsto nel mio emendamento ogni difficoltà è superata, perché quando il Presidente della Repubblica al principio dell'anno nomina oltre ai membri ordinari anche i membri supplenti, evidentemente nel caso di improvvisa mancanza, il supplente subentrerà al posto del magistrato che manchi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento presentato dall'onorevole Riccio, ma vorrei che fosse così modificato: « Con lo stesso decreto sono nominati, altresì, un presidente ed un magistrato supplente per ogni Tribunale e per ogni Corte d'assise ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Aderisco a questa formulazione.

MAXIA. Dichiaro innanzitutto di essere contrario al primo comma, che dispone la nomina da parte del Presidente della Repubblica di tutti i magistrati componenti i tribunali e le Corti di assise.

In merito al secondo, poi, osservo che l'emendamento presentato dal relatore e modificato dall'onorevole sottosegretario manca sostanzialmente allo scopo. Infatti, pure ammesso che il Presidente della Repubblica all'inizio dell'anno giudiziario nomini il presidente ed i membri supplenti della Corte di assise, non vedo chi sostituirebbe un supplente che per una ragione qualsiasi venisse in seguito a mancare.

L'emendamento non mi pare opportuno, in quanto il primo presidente della Corte d'appello, cioè il capo del distretto giudiziario, che ha l'autorità e la conoscenza di tutto quanto si svolge nel suo distretto, può benissimo provvedere nei casi di urgenza. Il testo del disegno di legge, a mio giudizio, è sufficientemente chiaro e completo.

Dobbiamo cercare di usare, infatti, dei criteri che permettano di contemplare tutti i casi possibili ed immaginabili. Non vedo perché non si debba partire dal presupposto che il primo presidente è munito di tutte le facoltà inerenti all'amministrazione della giustizia e si voglia invece togliergli la facoltà di sostituire un magistrato che sia venuto comunque a mancare. Questo criterio mi sembra che non sia rispondente ad esigenze di giustizia e ad esigenze pratiche di tecnica legislativa.

CAPALozZA. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Maxia.

Non dobbiamo dimenticare che si è discusso per la modificazione di questa disposizione, perché si è ritenuto che si sono verificati in pratica casi poco lusinghieri, in cui nella nomina dei sostituti da parte del presidente della Corte, la scelta è caduta proprio sui magistrati più duri e più rigidi, quelli cioè che erano *in pectore* al procuratore generale della Corte di appello. Si è voluto cercare di evitare questo e di lasciare al Presidente della Repubblica la sostituzione del presidente della Corte di assise, allorché questo manchi o sia impedito.

Ed allora le due soluzioni potrebbero fondersi: lasciamo la figura del supplente e diamo la possibilità al presidente della Corte di appello di sostituire chi manca.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo anch'io che i due punti di vista possano essere conciliati. Può verificarsi l'ipotesi che vengano a mancare i supplenti, e in questo caso si potrebbe dire: « Con lo stesso decreto sono nominati, altresì, un presidente e un magistrato supplente per ogni tribunale di Corte di assise ». Inoltre, un successivo comma potrebbe stabilire:

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

« Quando anche i magistrati supplenti manchino o siano impediti, essi vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello.

TRULLI. Di fronte alle nuove proposte dell'onorevole sottosegretario ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8:

« Il presidente e gli altri magistrati che compongono i Tribunali e le Corti di assise sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere o a comporre più Tribunali di assise o più Corti di assise compresi nel distretto della Corte di appello ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione proposta dall'onorevole sottosegretario:

« Con lo stesso decreto sono nominati, altresì, un presidente e un magistrato supplente per ogni tribunale di Corte di Assise ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ultimo comma così formulato:

« Quando anche i magistrati supplenti dei Tribunali e delle Corti di assise manchino o siano impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa ».

(È approvato).

FERRANDI. Sento il dovere di denunciare in questa sede una abitudine che è invalsa negli ultimi tempi: e cioè quella di designare agli incarichi di Corte di assise procuratori della Repubblica promossi. Fino a quest'oggi il 70 per cento dei procuratori della Repubblica promossi al grado superiore è andato a presiedere le Corti di assise. Così, ad esempio, nel Veneto si è avuto il fenomeno di un fazioso pubblico ministero, travestito da presidente, che ha portato all'assurdo la vita giudiziaria della Corte di assise della regione. Attualmente a Trento il procuratore della Repubblica di Modena è presidente della Corte di assise.

L'emendamento che propongo mira ad impedire che i magistrati del pubblico ministero possano essere destinati alle Corti di assise.

Esso è del seguente tenore:

« Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 8 il seguente altro:

« Non possono essere destinati a comporre i Tribunali delle Corti di assise i magistrati provenienti dal pubblico ministero ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto perché di questa questione bisognerebbe discutere in sede di ordinamento giudiziario. Inoltre anche per una ragione di merito, perché noi ci troviamo di fronte ad un solo ordine giudiziario, e quindi introdurre questa limitazione mi sembra assurdo. Infine, quando un magistrato è promosso, viene deciso se egli può appartenere alla magistratura giudicante e insieme alla requirente, o soltanto alla giudicante, o soltanto alla requirente. Quella è la sede in cui si deciderà se il magistrato che proviene dal pubblico ministero sia anche idoneo o non alla magistratura decidente.

Non accetto, pertanto, l'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non posso accettare questo emendamento, sia per le ragioni esposte dal relatore, sia anche per ragioni di fatto. Bisogna tener presente che vi è una grande carenza di magistrati e che vi è un certo disservizio giudiziario. Io credo che una norma di questo genere verrebbe ad aggravare questa situazione, in quanto ci potrebbe porre nella necessità di impegnare tutta una serie di magistrati dalla giudicante civile alla giudicante penale, per cui avremmo un aggravamento del disservizio.

D'altra parte, io prego l'onorevole proponente di voler considerare che si tratta di una questione sostanziale, che tocca tutto l'ordinamento giudiziario. Mi pare quindi difficile che in una legge di questo genere si possa trattare una questione di carattere così fondamentale.

PERRONE CAPANO. Desideravo esprimere anch'io i concetti esposti dall'onorevole Riccio, che sottoscrivo pienamente. In pratica sappiamo qual'è la funzione del pubblico ministero e quale è quella del giudice. Però, quando il magistrato passa dalla veste di pubblico ministero a quella di giudice, in novantanove casi su cento cambia mentalità. Questo mi dice l'esperienza professionale.

FERRANDI. Poiché è stata fatta una obiezione di natura pregiudiziale, desidero esprimere in merito il mio pensiero.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Anzitutto dichiaro di mantenere di vivo cuore l'emendamento, convinto che forse verrà un giorno in cui potrò lodarmi di averlo proposto. Si è detto che è una norma particolare la quale influisce sull'ordinamento giudiziario. Osservo che stiamo regolamentando il funzionamento delle Corti di assise ed avremmo potuto richiedere particolari requisiti per i magistrati componenti la Corte di assise e collocare quella norma in questa legge speciale senza che ci facesse ostacolo l'esistenza di una legge generale. Diversamente, non esisterebbero più leggi speciali accanto a leggi generali.

Per quanto riguarda il merito, esprimo l'augurio che la deficienza di magistrati (sentita tanto nel campo penale come in quello civile) induca tutti coloro che provengono dal pubblico ministero e passano al ramo giudicante ad amministrare per lungo tempo la giustizia civile, in quanto — e ritengo che la maggioranza dei colleghi possano concordare su questa mia affermazione — l'esperienza dimostra che il pubblico ministero che passa al giudicante per molti anni ancora resta il procuratore della Repubblica e giudica le cause con la mentalità e l'animo del pubblico ministero.

È necessario che, almeno nelle Corti di assise, questo sia evitato. Pertanto il mio emendamento costituisce un freno al perpetuarsi di un sistema che non è stato vantaggioso per la giustizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ferrandi, così formulato:

« Non possono essere designati a comporre i Tribunali e le Corti di assise i magistrati provenienti dal pubblico ministero ».

(Non è approvato).

Segue l'articolo 9:

(Requisiti dei giudici popolari).

« Possono assumere l'ufficio di giudice popolare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;
- b) essere di condotta morale illibata;
- c) avere non meno di trenta e non più di sessantacinque anni di età;
- d) essere munito di titolo finale di studi secondari.

« I giudici popolari delle Corti di assise, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e d)

del precedente comma, devono avere non meno di quaranta e non più di sessanta anni di età ».

Avverto che sulla lettera d) di questo articolo influisce la risoluzione approvata dall'Assemblea la quale al numero 3 stabilisce: « determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza) ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Propongo di elevare alla lettera c) il limite di età a 70 anni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

L'onorevole Amatucci ha proposto i seguenti emendamenti:

« Sostituire alle lettere b) e d) le seguenti nuove formulazioni:

« b) essere di buona condotta morale »;

« d) essere munito di titolo di studio non inferiore alla licenza media inferiore ».

Gli onorevoli Rossi Maria Maddalena, Natali Ada, Borellini Gina, Chini Coccoli Irene, Nenni Giuliana, Noce Longo Teresa, Ravera Camilla hanno, poi, proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire alla parola: coloro, le altre: le persone di ambo i sessi ».

CAPALozza. In assenza delle onorevoli proponenti, faccio mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Infine l'onorevole Arata propone di sopprimere l'ultimo comma.

CAPALozza. Faccio mio anche questo emendamento.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per una pregiudiziale. Mi sembra che alcuni degli emendamenti presentati riguardino punti già considerati nella risoluzione approvata dalla Camera. Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto, ricordo che in sede di votazione della risoluzione furono respinti emendamenti identici a quello che l'onorevole Amatucci ora ripresenta.

L'Assemblea ha votato una risoluzione la quale, fra l'altro, dispone: « 3°) determinazione dei requisiti dei giudici popolari; in particolare del requisito culturale (titolo finale di studi secondari per la prima istanza; laurea o titolo equipollente per la seconda istanza) ». Pertanto, dati questi precisi limiti a noi posti, non possiamo discutere emendamenti in contrasto aperto con tale risoluzione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Quanto all'altra questione, derivante dall'emendamento degli onorevoli Rossi Maria Maddalena, Natali Ada (ed altri), fatto proprio dall'onorevole Capalozza, faccio la stessa osservazione. Alla Camera si discusse questo punto e si disse che avremmo affrontato la questione in sede di ordinamento giudiziario, riconfermando così la decisione precedentemente presa in Commissione.

Possiamo invece discutere sull'emendamento dell'onorevole Arata.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una formale questione pregiudiziale posta dall'onorevole relatore, nei confronti degli emendamenti, che riguardano due punti di questo articolo, quello relativo alla questione dell'ammissione delle donne ai collegi giudicanti, e quello relativo al titolo di studio richiesto.

Per la chiarezza della discussione prego i colleghi di trattare separatamente le due questioni.

CAPALOZZA. Non posso assolutamente consentire alla pregiudiziale dell'onorevole relatore relativa all'ammissione delle donne ai collegi giudicanti. Infatti nella risoluzione non vi è alcuna disposizione la quale ci impedisca di discutere sull'argomento.

È vero che alla Camera furono espresse opinioni discordi e contrarie ed autorevolmente il ministro di grazia e giustizia dichiarò di essere orientato sfavorevolmente alla partecipazione delle donne, ma tutto è rimasto nella sfera della discussione, in quanto non si votò alcuna deliberazione su questo punto.

È evidente che noi non possiamo considerare preclusiva l'opinione che sia stata da chiunque espressa, anche dal più autorevole membro della Camera o del Governo.

Pertanto su questo punto non vi è dubbio che un voto debba essere dato, e che debba essere dato dalla Commissione.

PERRONE CAPANO. Per quanto riguarda la partecipazione dell'elemento femminile, a mio giudizio, non vi è preclusione. Questo argomento fu discusso in Assemblea, ma non fu approvata nessuna risoluzione. Quindi possiamo rifarci alla disposizione della Costituzione la quale stabilisce l'accesso della donna a tutti gli uffici pubblici. La donna è già in Parlamento e non si vede la ragione per la quale non debba essere nei consessi giudiziari.

COLITTO. Parlo a favore della preclusione. Poiché nella risoluzione approvata dalla Camera non si parla di questa questione, noi non possiamo occuparcene. Se di questa questione ci potessimo occupare, se ne sa-

rebbe parlato nella discussione. Insomma, *ubi lex voluit, dixit*, e la risoluzione lascia completamente immutata la legge nelle parti in cui nella risoluzione stessa non si è fatto cenno.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Quanto alla questione delle ammissioni della donna, io devo ricordare che di questa questione si è parlato in Assemblea. In sostanza, già la nostra Commissione aveva ritenuto di non dare al riguardo nessuna interpretazione dell'articolo 51 della Costituzione, rinviando la decisione a quando si discuterà l'ordinamento giudiziario. Essendo questo il pensiero della Commissione, pensiero accettato dalla maggioranza della Camera, mi pare che la preclusione vi sia.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non credo che vi sia una preclusione vera e propria, però faccio osservare che nel disegno di legge non vi è nessuna formula che esclude l'ammissibilità delle donne. Quindi, dato che non vi è nessuna formula, non è necessario inserire alcunché, perché la questione è di carattere generale, essendo il principio dell'ammissione delle donne a tutti gli uffici pubblici stabilito dall'articolo 51 della Costituzione. Quindi, poiché la questione non è compromessa, io direi di approvare il testo dell'articolo così come è.

CAPALOZZA. Ritiro l'emendamento, e lo ritiro esclusivamente perché risulterà certamente dagli atti parlamentari che l'onorevole sottosegretario ritiene che, ai sensi dell'articolo 9, la donna non è affatto esclusa dai collegi giudicanti. Ed è logico che sia così, perché la Costituzione considera cittadini tutti quelli che hanno quei determinati requisiti. Ora, poiché i requisiti richiesti dall'articolo 9 possono essere tanto degli uomini quanto delle donne, è evidente che non vi è bisogno di fare delle precisazioni in questo senso.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. È necessario che io dica che l'interpretazione data dall'onorevole Capalozza è del tutto inesatta, perché alla Camera fu detto che si intendeva rinviare la discussione della questione all'ordinamento giudiziario e che per il momento si intendeva escludere le donne.

PRESIDENTE. Resta aperta ora l'altra questione, cioè la preclusione concernente l'emendamento dell'onorevole Amatucci, il quale propone di chiarire che il titolo di studio richiesto è quello finale di studi secondari inferiori.

CAPALOZZA. Per ciò che riguarda la determinazione dei requisiti dei giudici popolari ed in particolare del requisito culturale,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

molto mal volentieri debbo consentire col punto di vista espresso dall'onorevole Riccio, in quanto effettivamente mi sembra che vi sia preclusione, dato il tenore del numero 3 della risoluzione approvata dall'Assemblea nella seduta del 15 marzo scorso.

Come già dissi alla Camera, sono nettamente contrario a questo criterio, ma penso che, mentre vi sia preclusione a deliberare su questo punto, noi possiamo ancora precisare ciò che si intende per titolo finale di studi secondari (richiesto per le corti di prima istanza). Infatti sono secondari tanto gli studi delle scuole professionali come quelli del liceo classico o scientifico, o degli istituti tecnici e commerciali. In merito l'onorevole Amatucci ha proposto un emendamento, con il quale viene richiesto il requisito del titolo di studio non inferiore alla licenza media inferiore. Approvando questo emendamento, potremo precisare il nostro punto di vista in merito alla interpretazione della espressione: « titolo finale di studi secondari ».

PERRONE CAPANO. La preclusione invocata dall'onorevole Riccio sussiste per questo emendamento. Indubbiamente la risoluzione approvata dalla Camera si pone in condizione di non poter più ritornare su quanto è stato già stabilito.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Lei deve consentire, onorevole Presidente, che io ricordi i precedenti. Alla Camera sono stati votati tre emendamenti. Il primo emendamento, presentato dall'onorevole Capalozza, proponeva di sopprimere la seguente parte della risoluzione: « Titolo di studio secondario per la prima istanza; laurea o titolo equivalente per la seconda istanza ». Non fu approvato.

Il secondo emendamento, dell'onorevole Sansone, proponeva come titolo richiesto la licenza elementare tanto per la prima che per la seconda istanza. Anche questo emendamento non fu approvato.

Infine fu respinto un emendamento dell'onorevole Targetti, tendente all'adozione del titolo finale di studi secondari inferiori per la prima istanza e del titolo finale di studi secondari superiori per la seconda istanza.

Pertanto, evidentemente, la votazione sull'emendamento dell'onorevole Targetti costituisce una preclusione veramente ineccepibile.

CAPALOZZA. Indubbiamente l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, corroborata dagli atti parlamentari, fa meditare ed a prima vista induce a supporre che vi sia preclusione, in quanto ci è stato ricordato che venne respinto in Assemblea un emendamento

dall'onorevole Targetti che mirava a sostituire per la prima istanza al titolo finale di studi secondari (previsto dal progetto) il titolo finale di studi secondari inferiori e, congiuntamente, per la seconda istanza il titolo finale di studi secondari superiori alla laurea.

Ma, a ben considerare, non mi sembra che vi sia preclusione, perché non vi fu votazione per divisione dell'emendamento Targetti, che era un emendamento comprensivo dell'uno e dell'altro punto. Pertanto l'emendamento Targetti deve essere considerato, nel suo complesso e non nei suoi diversi punti, per oppure una preclusione all'emendamento Amatucci.

FERRANDI. Sono contro la preclusione. Quando la risoluzione parla di « laurea o titolo equipollente per la seconda istanza », bisogna chiarire cosa si intende per « titolo equipollente ». Il pensiero avverso dalla preclusione dovrebbe essere qui accettato come riconosciuta esigenza di una ragionevole ricerca per rendere più chiara la legge.

Noi denunciemo l'improprietà ed il carattere generico e tutt'altro che preciso della dizione dell'articolo, laddove parla di « titolo finale di studi secondari ». Questa espressione non trova rispondenza in nessuna casella della terminologia relativa alla definizione degli studi secondari. A chi afferma esservi preclusione, domando cosa si vuol intendere per « titolo finale di studi secondari ». Tale è, indubbiamente, la licenza liceale. Ma, ad esempio, la scuola di avviamento come è considerata? È un quesito che pongo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che vi sia preclusione, tanto in relazione all'emendamento Targetti, respinto dalla Camera, quanto in relazione ad un emendamento dell'onorevole Casalnuovo, anch'esso respinto dall'Assemblea. Con questi due emendamenti si tendeva ad ammettere il requisito del titolo finale di studi secondari inferiori. Invece la risoluzione votata dalla Camera contempla la formula generica: « titolo finale di studi secondari per la prima istanza ».

Se prendiamo dunque il complesso delle manifestazioni di volontà della Camera e consideriamo che la precisazione di una formula che contemplava il titolo finale di studi secondari inferiori non è stata approvata, è chiaro che la preclusione sussiste. È bene però precisare che viene richiesto il requisito del titolo finale di studi secondari superiori per la prima istanza, come fu inequivocabilmente voluto dalla Camera. Con ciò si evita una possibilità di equivoco che può originare dal-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

la dizione dell'articolo nel suo testo attuale. Con questa specificazione tutte le difficoltà prospettate dall'onorevole Ferrandi vengono meno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prelusione invocata dall'onorevole Riccio in merito all'emendamento Amatucci, alla lettera *d*).

(È approvata).

Pertanto l'emendamento dell'onorevole Amatucci è inammissibile.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BETTIOL GIUSEPPE.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Sottosegretario propone di chiarire la dizione dell'articolo alla lettera *d*) in cui è detto: « essere munito di titolo finale di studi secondari », aggiungendo la parola « superiori ». Sebbene a mio avviso sia chiaro che il titolo finale è soltanto quello degli studi secondari superiori, tuttavia non ho nulla in contrario ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole rappresentante del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo una modifica formale, nel senso di formulare la lettera *a*) nel modo seguente: « cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 9, così formulata: « Possono assumere l'ufficio di giudice popolare nei tribunali di assise coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; ».

(È approvata).

L'onorevole Amatucci propone di sostituire, alla lettera *b*), alle parole « essere di condotta morale illibata », le parole: « buona condotta morale ».

AMATUCCI. La legge vigente, che risale al 1931, fra i requisiti richiesti per coprire la nomina di assessore prevede quello della « condotta morale illibata e specchiata », ripetendo una dizione più volte usata in altre leggi. Evidentemente questa rigorosa dimostrazione della illibatezza e della specchiatezza della condotta è stata superata dalla realtà, per cui oggi viene richiesta soltanto un'attestazione di buona condotta.

Pertanto, onde semplificare ed evitare discussioni e possibilità di opposizioni, soprattutto nei piccoli comuni, dove fioriscono ta-

lora le beghe locali, con l'emendamento proposto tendo a limitare la richiesta di questo requisito soltanto alla dimostrazione di una buona condotta morale.

CAPALOZZA. Aderisco all'emendamento Amatucci che mi sembra giusto, non solo per il fatto che questo concetto di condotta morale illibata non trova rispondenza nella pratica, ma anche perché nella ricerca di una tale condotta ci si dovrebbe rivolgere magari all'appuntato dei carabinieri, e certamente si verificherebbero evidenti ingiustizie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Amatucci:

« *b*) buona condotta morale; ».

(È approvato).

Alla lettera *c*) vi sono due emendamenti: uno presentato dall'onorevole Sottosegretario, tendente ad elevare a trentacinque anni l'età richiesta per assumere l'ufficio di giudice popolare, ed un altro dell'onorevole Riccio, il quale propone di sostituire alle parole « non più di sessantacinque anni di età », le parole: « non più di settanta anni di età ».

FERRANDI. Non capisco perché il limite minimo di età debba essere quello di 35 anni. Se a 25 anni si può essere deputati e si possono ricoprire tutti gli uffici pubblici, perché per i giudici popolari si vuole stabilire l'età di 35 anni?

CAPALOZZA. Mi oppongo all'estensione del limite di età a 70 anni. Noi ci preoccupiamo di escludere, ad esempio, dalla qualifica di assessore gli appartenenti alla pubblica sicurezza, perché evidentemente questi portano nell'amministrazione della giustizia quella mentalità che certo non può essere conforme alla amministrazione della giustizia.

Se noi eleviamo il limite a 70 anni, diventeranno giudici popolari tutti i vecchi marescialli e pensionati della pubblica sicurezza, mentre questo si eviterà se lasciamo il termine di 65 anni, perché fino a 65 essi sono in servizio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non insisto sulla mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Riccio tendente a portare il limite massimo di età da 65 a 70 anni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera *c*) nella seguente formulazione, posta in armonia con le

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

formulazioni già approvate dei precedenti alinea:

« c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni. ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera d), con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario:

« d) titolo finale di studi secondari superiori; ».

(È approvato).

Onorevole Capalozza, ella aveva fatto proprio un emendamento dell'onorevole Arata soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 9. È chiaro però che l'ultimo comma dell'articolo 9, concernente il requisito di una età diversa per i giudici delle Corti di assise, poiché l'articolo 10 dovrà essere ripristinato in osservanza alla risoluzione approvata dalla Camera, diviene ultimo comma dell'articolo 10.

CAPALOZZA. È esatto.

PRESIDENTE. L'articolo 9 è pertanto approvato nella seguente formulazione:

(Requisiti dei giudici popolari dei Tribunali di assise).

« Possono assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;

d) titolo finale di studi secondari superiori ».

Segue l'articolo 10:

(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

« I giudici popolari delle Corti di assise, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono avere conseguito una laurea rilasciata da una Università oppure da un Istituto superiore governativo, libero o pareggiato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'ultimo comma dell'articolo 9, che deve essere spostato all'articolo 10, così formulato:

« I giudici popolari delle Corti di assise, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma, devono avere non meno di quaranta e non più di sessanta anni di età ».

Lo pongo in votazione avvertendo che l'onorevole Capalozza ne propone la soppressione.

(Non è approvato).

Segue l'articolo 11:

(Carattere obbligatorio dell'ufficio — Condizione giuridica del giudice popolare).

« L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ».

« I giudici popolari dei Tribunali e delle Corti di assise, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenza nelle funzioni e cerimonie pubbliche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 12:

(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

« Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

c) gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi e gli esercenti il patrocinio legale avanti le preture;

d) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione ».

Alla lettera a) l'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, lettera a), dopo le parole: i funzionari, aggiungere: in attività di servizio ».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

COLITTO. Insisto e rinuncio allo svolgimento.

AMATUCCI. Dopo le parole: « addetti all'ordine giudiziario », vorrei aggiungere la parola « o amministrativo », per comprendere i consiglieri della Corte dei conti e quelli del Consiglio di Stato. Includendo questi magistrati, si chiarirebbe qualche eventuale dubbio.

CAPALOZZA. Osservo che non si può dire: « addetti all'ordine giudiziario o amministrativo ». Se l'onorevole Amatucci vuole intendere i giudici delle giurisdizioni amministrative, allora bisogna dirlo chiaro.

AMATUCCI. Concordo, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Alla lettera *b*) dell'articolo 11, l'onorevole Capalozza ha presentato il seguente emendamento.

« Alla lettera *b*), sostituire le parole: in attività di servizio, con le parole: siano o non siano in attività di servizio ».

CAPALOZZA. Poiché l'emendamento è molto chiaro, rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario Tosato, propone un emendamento formale che mira a sostituire nell'alinea *b*) alle parole « organo di polizia », le altre « corpo di polizia ».

FERRANDI. In tal modo verrebbero esclusi i funzionari che appartengono non al corpo di polizia, ma agli organi di polizia, come ad esempio i commissari di pubblica sicurezza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Alla lettera *c*) gli onorevoli Cifaldi, Perrone Capano e Colitto propongono un emendamento soppressivo dell'intero alinea.

PERRONE CAPANO. Ritengo che l'esclusione di cui alla lettera *c*) rappresenti non solo una grave menomazione nei riguardi della categoria degli avvocati, ma anche che essa non abbia un ragionevole fondamento.

Non dimentichiamo che gli avvocati furono esclusi dall'esercizio della funzione giudiziaria in qualità di giudici popolari proprio dal fascismo, perché nella classe degli avvocati era il maggior numero di spiriti liberi e di avversari del fascismo. Approvando una simile disposizione ci mettiamo sulla stessa strada e infliggiamo una mortificazione morale a questa nobile categoria.

Quale è la ragione che giustifica questa esclusione? Che, militando gli avvocati nel-

l'arengo giudiziario, vi possano essere interferenze. Un tale motivo costituisce una mancanza di riguardo per la nostra categoria.

Noi avvocati abbiamo invece una grande esperienza, che possiamo mettere a frutto nella valutazione dei drammi giudiziari nel momento delle decisioni. Sviluppai questo concetto nell'intervento che feci in Assemblea e sottolineai particolarmente che la collaborazione fra magistrati ed avvocati è estremamente necessaria: in camera di consiglio i magistrati recano l'esperienza del lungo esercizio della funzione giudiziaria, mentre gli avvocati vi potranno recare le grandi risorse dell'esperienza professionale che si esplica fuori del campo del giudizio, per la formazione del giudizio.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Accetto l'emendamento Colitto all'alinea *a*). Non accetto invece l'emendamento Capalozza all'alinea *b*). Parimenti sono contrario all'emendamento degli onorevoli Perrone Capano, Cifaldi e Colitto, soppressivo dell'alinea *c*).

Sono sensibile agli argomenti esposti dall'onorevole Perrone Capano, ma non ritengo che si tratti di menomare la categoria. Le osservazioni dell'onorevole Perrone Capano, pur essendo teoricamente esatte, non incidono sulla vera portata della disposizione. Non escludere gli avvocati potrebbe determinare casi incresciosi e situazioni delicate. Poniamo che si presenti un cliente in uno studio professionale, e l'avvocato, dopo di averlo ascoltato, non ne assuma il patrocinio. Se quell'avvocato sarà chiamato a far parte della giuria, si troverà in una situazione di coscienza estremamente delicata. Pertanto, per motivi positivi e non negativi, gli avvocati debbono essere esclusi da questa funzione.

PERRONE CAPANO. Nel caso da lei ipotizzato potrà avviarsi all'inconveniente con l'astensione o con la ricasazione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento Colitto all'alinea *a*) e mi dichiaro contrario all'emendamento Capalozza all'alinea *b*). Quanto all'emendamento Perrone Capano, credo che sia pertinente l'osservazione fatta dall'onorevole Riccio.

Aggiungo che questa esclusione degli avvocati non deve ferire la categoria, in quanto questa esclusione è dettata proprio da tutto lo spirito informatore dei tribunali e delle Corti di assise, nei quali vogliamo immettere una categoria di persone che abbiano minori preconcetti e che ci assicurino freschezza di giudizi. Non è opportuno ammettervi gli avvocati, i quali hanno una precisa mentalità:

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

ammettendoli, andremmo contro lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, fino all'alinea *a*) compreso, con l'emendamento proposto dall'onorevole Colitto, accettato dal relatore e dal Governo:

« Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o adetti all'ordine giudiziario; ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'alinea *b*) fino alle parole « dallo Stato »:

« *b*) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato; ».

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Capalozza:

« siano o non siano in attività di servizio ».

GULLO. L'onorevole Sottosegretario ha detto, a proposito dell'emendamento Perrone Capano, che non lo accettava perché occorre aver presente che i giudizi popolari devono essere persone senza preconcetti e che assicurino freschezza di giudizio.

Questo argomento dovrebbe valere a maggior ragione nei riguardi degli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, dopo aver vissuto un'intera vita a contatto con la polizia, acquistano una mentalità ben precisa. Per tale motivo voterò a favore dell'emendamento Capalozza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la dizione: « in attività di servizio », del testo della Commissione.

(*È approvata*).

Passiamo all'alinea *c*), di cui l'onorevole Perrone Capano ha proposto la soppressione:

« *c*) gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi e gli esercenti il patrocinio legale avanti le preture; ».

CARCATERRA. Dichiaro che voterò contro l'emendamento dell'onorevole Perrone Ca-

pano. Uno dei motivi di questo mio atteggiamento è stato espresso dall'onorevole Sottosegretario, quando ha affermato che il presente disegno di legge vuole escludere dalla funzione di giudice popolare coloro che siano a diretto contatto con la vita del diritto, ammettendo invece all'esercizio di tale funzione coloro che possono darci freschezza di giudizio.

GULLO. Possiamo conciliare le due esigenze, dicendo che sono ammessi ad assumere l'ufficio di giudice popolare gli avvocati e i procuratori legali che non siano iscritti nell'albo della giurisdizione in cui si trova la Corte di assise.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non è possibile, in quanto sappiamo che gli avvocati possono esercitare la loro professione dovunque.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea *c*) dell'articolo 11, di cui l'onorevole Perrone Capano, Cifaldi e Colitto propongono la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'alinea *d*):

« *d*) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione ».

(*È approvato*).

CARCATERRA. Propongo un comma aggiuntivo così formulato:

« Si intendono in attività di servizio i funzionari ed i magistrati in congedo ed in aspettativa ».

Alla lettera *a*) abbiamo stabilito che non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati e i funzionari in attività di servizio, ma con ciò abbiamo detto qualcosa che era al di fuori della nostra stessa volontà, perché non sono in attività di servizio i magistrati che si trovino in aspettativa e in congedo. È illogico e non pratico ammettere all'esercizio della funzione di giudice popolare coloro che si trovano in questa condizione, perché il fatto di essere in congedo o in aspettativa non rimuove le condizioni per cui questi funzionari non sono ammessi all'esercizio dell'ufficio di giudice popolare. Inoltre, se non approvassimo l'emendamento da me formulato, le Amministrazioni dello Stato dovrebbero, ogni volta che ciascun funzionario chiese il congedo o l'aspettativa, comunicare questi nominativi.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Perciò ritengo opportuno il mio emendamento.

CAPALOZZA. Le considerazioni dell'onorevole Carcaterra sono sostanzialmente esatte, ma ricordo che gli articoli successivi stabiliscono l'iscrizione negli albi. Evidentemente, qualora questi funzionari e magistrati si vengano a trovare in congedo o in aspettativa, non saranno iscritti negli albi e non potranno mai esercitare la funzione di giudici popolari.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Comprendo le ragioni che hanno ispirato l'onorevole Carcaterra nel presentare il suo emendamento, che però ritengo inutile in quanto è implicito questo concetto negli articoli da noi votati.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Carcaterra:

« Si intendono in attività di servizio i funzionari ed i magistrati in congedo e in aspettativa ».

(Non è approvato).

L'articolo 12 risulta approvato nel seguente testo:

*(Incompatibilità
con l'ufficio di giudice popolare).*

« Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o adetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;

c) gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi e gli esercenti il patrocinio legale avanti le preture;

d) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione ».

CAPO. II.

PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI GIUDICI POPOLARI

ART. 13.

*(Formazione degli elenchi comunali
dei giudici popolari).*

« In ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta

del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente nell'articolo 9 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nei Tribunali e nelle Corti di assise.

Qualora l'amministrazione comunale sia sciolta gli elenchi sono formati dal commissario governativo ».

GULLO. Quanto al disposto del secondo comma, osservo che il commissario governativo dovrebbe essere assistito da due cittadini, come il sindaco. Il sindaco è assistito, e forse non ce ne è bisogno, mentre il commissario, che quasi sempre è un estraneo che non conosce l'ambiente, non ha tale assistenza. Bisognerebbe stabilire che il commissario sia assistito da due ex consiglieri comunali che potrebbero essere nominati dal pretore.

RICCIO, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo, così formulato:

« In ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente nell'articolo 9 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nei Tribunali e nelle Corti di assise ».

(È approvato).

L'onorevole Gullo propone la seguente dizione, per il secondo comma:

« Qualora l'amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta dal commissario governativo e di due cittadini nominati dal pretore ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Segue l'articolo 14:

*(Invito ad iscriversi negli elenchi
dei giudici popolari).*

« Per la formazione degli elenchi previsti nell'articolo precedente il sindaco di ciascun comune entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge invita con

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 9 a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Tribunale o di Corte di assise, con l'avvertimento che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dal presente articolo.

Chiunque omette di chiedere l'iscrizione negli elenchi è punito con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

A questo articolo l'onorevole Capalozza propone un emendamento soppressivo delle parole: « con l'avvertimento che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dal presente articolo ». Inoltre, l'onorevole Capalozza propone la soppressione del secondo comma.

CAPALOZZA. Dall'articolo 15 in poi vi sono tutte le garanzie per la formazione degli elenchi. Una sanzione di questo genere può determinare situazioni spiacevoli. Può accadere che un cittadino credendo di essere di buona condotta morale, faccia la richiesta per essere scritto nell'elenco, per vedersi poi opporre un rifiuto, perché non è di buona condotta morale. Un'altra persona penserà di non mettersi in questo pericolo per qualche trascorso antico o giovanile. Egli non farà la richiesta, e allora si troverà ad essere portato dinanzi al pretore per non averla fatta. Sono inconvenienti che devono essere evitati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Aderisco agli emendamenti Capalozza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Li accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 con gli emendamenti soppressivi proposti dall'onorevole Capalozza.

(È approvato).

Segue l'articolo 15:

(*Accertamenti della Commissione comunale*).

« Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui cir-

coscrizione il comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 16:

(*Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate*).

« Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise;

b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 17:

(*Pubblicazione degli elenchi e reclami*).

« Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e pubblicati non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni previste nell'articolo precedente in ogni comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura ».

LECCISO. Desidererei sapere se non sia il caso di sostituire alla pubblicazione nell'albo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

pretorio la comunicazione mediante pubblico manifesto. Quindi al primo comma io direi: invece di « sottoscritti », « resi noti »; invece di « nell'albo pretorio », « mediante pubblico manifesto ».

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Con l'affissione nell'albo pretorio noi abbiamo la certezza della data in cui l'affissione stessa è fatta. Col pubblico manifesto non avremmo questa certezza. Propongo pertanto che siano mantenute ambedue le forme di pubblicità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17 così emendato:

(Pubblicazione degli elenchi e reclami).

« Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni previste nell'articolo precedente in ogni comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto ».

(È approvato).

Passiamo ai due commi successivi.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Al secondo comma io aggiungerei la frase: « entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i rimanenti commi con l'aggiunta proposta dall'onorevole Relatore:

« Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bolla, è presentato nella cancelleria della pretura ».

(Sono approvati).

Segue l'articolo 18:

(Formazione dell'albo definitivo dei giudici popolari di Tribunale di assise e di Corte di assise).

« Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e di Corte d'assise, i verbali ed i reclami, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentito il procuratore della Repubblica, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1°) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2°) decide sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3°) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e rispettivamente di Corte di assise secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4°) approva gli albi con decreto ».

L'onorevole Capalozza ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Il presidente ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, rimette le parti interessate dinanzi al tribunale, il quale nel termine di un mese, e con le garanzie del contraddittorio, procede, ecc. ».

CAPALOZZA. Io penso che tutte le operazioni elencate nei numeri 1, 2, 3 e 4 del secondo comma dovrebbero essere esperite con la garanzia della presenza delle parti interessate.

LECCISO. Propongo che all'alinea secondo sia aggiunto, dopo la parola « decide », l'espressione « previa comunicazione alla parte interessata ».

RICCIO, Relatore. Sono contrario all'emendamento Capalozza, che a mio avviso, determinerebbe gravi inconvenienti. Accetto l'emendamento Lecciso.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma escluse le alinea 1, 2, 3 e 4 nel testo proposto dall'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione lo stesso comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

Pongo in votazione gli alinea 1, 2,3 e 4 con l'emendamento Lecciso all'alinea secondo, accettato dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

L'articolo 18 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

(Formazione dell'albo definitivo dei giudici popolari di Tribunale di assise e di Corte di assise).

« Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e di Corte d'assise, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentito il procuratore della Repubblica, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1°) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2°) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3°) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e rispettivamente di Corte di assise secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4°) approva gli albi con decreto ».

Segue l'articolo 19:

(Pubblicazione degli albi e reclami).

« Gli albi formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio.

Nel predetto termine ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello ».

LECCISO. In relazione a quanto abbiamo disposto nell'articolo 17 si dovrebbe aggiungere, alla fine del primo comma, l'espressione « e pubblico manifesto ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Riconosco esatta questa modifica e aggiungo che, anche nel primo capoverso dobbiamo modificare il termine, portandolo a 15 giorni, in conformità al secondo comma dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo, con le due modifiche proposte:

(È approvato).

Segue l'articolo 20:

(Decisioni della Corte di appello. Ricorso in cassazione).

« La Corte di appello decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

La sentenza è comunicata a cura della cancelleria al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di un Tribunale d'assise, del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise. Il presidente, qualora occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso ».

GULLO. Laddove è detto: « Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero », bisogna leggere: « ... dalla comunicazione agli interessati e al pubblico ministero ».

CONCETTI. Nel terzo comma è detto: « Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero ». Qui si esprime il concetto che la sentenza è impugnabile tanto dagli interessati che dal pubblico ministero. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Gullo, secondo cui la comunicazione deve essere fatta sia alla parte che al pubblico ministero, essendo lo-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

gico che la parte e il pubblico ministero abbiano la possibilità di impugnazione.

Però la formulazione dell'onorevole Gullo non dice che anche il pubblico ministero può proporre gravame ricorrendo in cassazione, in quanto non abbiamo stabilito a chi spetti per legittimazione attiva il ricorso in cassazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che sia l'onorevole Gullo, che l'onorevole Concetti abbiano fatto delle osservazioni esatte. Credo che le due esigenze possano essere conciliate lasciando immutato il terzo comma, e inserendo al secondo comma, dopo le parole « a cura della cancelleria », le altre « entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e... ».

In tal modo è sancito esplicitamente, sia il principio che la comunicazione deve essere fatta entro un termine preciso alla parte e al pubblico ministero, sia il principio che il diritto di ricorso per Cassazione spetta alle parti e al pubblico ministero.

GULLO. Concordo con questa proposta.

CONCETTI. Concordo anch'io.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nella seguente formulazione proposta dal relatore:

*(Decisioni della Corte di appello.
Ricorso in Cassazione).*

« La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

La sentenza è comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di un Tribunale d'assise, del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise. Il presidente, qualora occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per Cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso ».

(È approvato).

Segue l'articolo 21:

(Aggiornamento degli albi).

« Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il sindaco di ciascun comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Tribunale di assise o di Corti di assise.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalità in esse stabiliti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 22.

(Liste generali dei giudici popolari).

« Decorso quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello forma la lista generale dei giudici popolari per le Corti d'assise, comunicandola immediatamente ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede i Tribunali d'assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo, ove ha sede il Tribunale di assise relativamente ai giudici popolari del Tribunale d'assise, escludendo da questa lista i giudici compresi in quella per le Corti di assise ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 23.

(Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari).

« Le liste generali dei giudici popolari per i Tribunali e per le Corti di assise sono formate con l'intervento del pubblico ministero e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascun Tribunale di assise o a ciascuna Corte di assise, e procedendo all'estrazione fino a rag-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

giungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo ».

FERRANDI. Vorrei porre un quesito. Chi dirige queste operazioni? Evidentemente il presidente, ma credo che sia necessario specificarlo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Poiché è demandata al presidente la formazione delle liste ed ogni operazione relativa, evidentemente il presidente dirigerà anche il procedimento di imbussolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 24:

(*Imbussolamento delle schede*).

« Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel comune dove ha sede il Tribunale di assise, osservate le norme del precedente comma.

Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise del distretto, portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise della lista generale residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i comuni nei quali sono convocate le assise.

Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere ».

FERRANDI. In conformità a quanto si stabilisce per il sorteggio dei giudici che sono stati destinati ad una determinata sezione, anche nella formazione delle liste dovrebbe essere invitato un rappresentante dell'ordine degli avvocati. Noi sappiamo come sono sempre avvenute le estrazioni degli assessori: prima di estrarre i nomi per la formazione di una determinata sezione, si estraggono i nomi di quelli che formano la lista generale.

A questo articolo io quindi aggiungerei il seguente comma: « Alle operazioni previste nel presente articolo è invitato a presenziare il presidente dell'Ordine degli avvocati, il quale può intervenire o delegare altro avvocato ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario a questo emendamento, perché le operazioni sono compiute in pubblica udienza e quindi tutti possono assistervi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24, testé letto.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiunto dell'onorevole Ferrandi.

(*Non è approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.